

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 25 maggio 2006 n. 74

Oggetto: istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite Modello F 23, relativi al trasferimento di proprietà ai custodi acquirenti di veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi di fermo, sequestro o confisca, ai sensi degli articoli 213, comma 2 - quater e 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Gli articoli 213, 214, 214 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), prevedono che i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, quelli confiscati, nonché quelli c.d. abbandonati al termine delle procedure di fermo amministrativo sono assoggettabili alle procedure del D.P.R. 189/01 e possono essere trasferiti di proprietà o alienati.

A tal fine, con apposite convenzioni stipulate tra Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio, vengono individuati dei "custodi acquirenti", cui spetta l'obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché di quelli confiscati a seguito del sequestro, e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo e di alienazione conseguente a confisca.

In considerazione della necessità da parte dell'Agenzia del Demanio di individuare con certezza le somme versate a seguito dell'acquisto dei veicoli da parte dei custodi acquirenti, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nel modello F 23 (campo 11): "134T", denominato "Entrate da alienazione veicoli ai sensi del D.Lgs 285/92 - custodi acquirenti"; "135T" denominato "Entrate da alienazione veicoli - Procedura temporanea di smaltimento dei veicoli confiscati e di quelli relativi al DPR 189/01".

Nella compilazione del modello, gli acquirenti devono evidenziare nel campo 6 il codice dell'Ufficio dell'Agenzia del Demanio che ha proceduto all'alienazione, individuato in ragione della competenza territoriale/provinciale, i cui codici ufficio sono reperibili sul sito [www. Agenziaentrate.gov.it](http://www.Agenziaentrate.gov.it)

Ai fini dell'imputazione delle somme riscosse, si fa presente che le stesse devono essere interamente attribuite al capo VII, capitolo di entrata 2650 del Bilancio dello Stato.